



**Ufficio Legislativo e Legale
della Presidenza della Regione Siciliana**

MASSIME DELLA CORTE COSTITUZIONALE

Estremi del Provvedimento	Sentenza n.143 dei 23/05/2012 - 06/06/2012 Udienza pubblica del 17/04/2012
Massima n. 1:	<p>Titolo Imposte e tasse - Regioni a Statuto Speciale – Regione Sicilia – Incremento di gettito scaturente dalla sostituzione dell'imposta di bollo con il contributo unificato – Lamentata riserva allo Stato di una quota del gettito derivante dall'applicazione del contributo unificato alle controversie tributarie – Non fondatezza</p> <p>Testo Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 37, comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria), convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, promossa, in riferimento all'art. 36 del regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455 (Approvazione dello statuto della Regione siciliana) e all'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1965, n. 1074 (Norme di attuazione dello Statuto della Regione siciliana in materia finanziaria) oltre che al principio di leale cooperazione tra Stato e Regione; ed invero spettano alla Regione siciliana tutte le entrate tributarie erariali riscosse nell'ambito del suo territorio (ad eccezione di alcuni specifici tributi), tuttavia è possibile per la legge statale prevedere diversamente, attribuendo allo Stato il gettito di determinati tributi, solamente se ricorrono le due condizioni della novità dell'entrata tributaria e della specifica destinazione del relativo gettito alla copertura di oneri diretti a soddisfare particolari finalità contingenti o continuative dello Stato specificate nelle leggi medesime. Nel caso in esame si deve osservare che «nuova» entrata tributaria (la quale può essere riservata allo Stato, in virtù dell'art. 2 del d.P.R. n. 1074 del 1965) è, però, anche la maggiore entrata derivante da disposizioni legislative che introducono nuovi tributi o aumentano le aliquote di tributi preesistenti e contestualmente dispongono la soppressione di tributi esistenti o la riduzione delle loro aliquote con riferimento alle controversie tributarie. Ora le</p>



	<p>disposizioni contenute nell'art. 37 del decreto-legge n. 98 del 2011 hanno sostituito l'imposta di bollo (in precedenza dovuta dalle parti e rientrante tra i tributi il cui gettito era devoluto alla Regione siciliana) con il contributo unificato e nel contempo, con il comma 10, hanno destinato allo Stato solamente il «maggior gettito» conseguitone in applicazione dei commi 6, 7, 8 e 9. La norma impugnata, quindi, concerne solamente l'incremento di gettito scaturente dalla sostituzione dell'imposta di bollo con il contributo unificato. In fase di applicazione della norma impugnata, lo Stato può sempre sentire la Regione interessata sul riparto. Ove, invece, riservi a sé una quota del gettito derivante dall'applicazione del contributo unificato alle controversie tributarie ritenuta dalla Regione superiore alla differenza tra il gettito totale e quello in precedenza derivante dall'applicazione dell'imposta di bollo, è in quella sede che l'ente regionale può difendere la propria autonomia finanziaria dalla lesione che ne deriverebbe, attraverso gli strumenti appropriati, ivi incluso il conflitto di attribuzioni.</p>
<p>Note:</p>	<p>Atti oggetto del giudizio: art. 37, comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria), convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111</p> <p>Parametri costituzionali: art. 36 del regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455 (Approvazione dello statuto della Regione siciliana) e all'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1965, n. 1074 (Norme di attuazione dello Statuto della Regione siciliana in materia finanziaria); principio di leale collaborazione.</p>
<p>Massima n. 2:</p>	<p>Titolo Imposte e tasse - Regioni a Statuto Speciale – Regione Sicilia – - Incremento di gettito scaturente dalla sostituzione dell'imposta di bollo con il contributo unificato – Riserva allo Stato di una quota del maggior gettito derivante dall'applicazione del contributo unificato alle controversie tributarie – Necessità di un procedimento che contempli la partecipazione della Regione siciliana per i soli procedimenti civili per i quali è complessa la determinazione del gettito spettante alla Regione siciliana– Sussistenza.</p> <p>Testo Qualora il legislatore riservi all'erario «nuove entrate tributarie», il principio di leale collaborazione tra Stato e Regioni impone la previsione di un procedimento che contempli la partecipazione della Regione siciliana (la quale deve essere posta in grado di interloquire sulle scelte tecniche e sulle stime da effettuare e di rappresentare il proprio punto di vista) e che occorre svolgere solamente se la determinazione in concreto del gettito derivante dalle nuove norme sia complessa e, quindi, per il solo contributo unificato dovuto nelle controversie civili, considerato che, per quanto riguarda invece il medesimo contributo dovuto nelle controversie amministrative, non si pone il problema di individuare la quota del gettito derivante dalle tariffe vigenti precedentemente</p>



	<p>alle modificazioni introdotte dal predetto art. 37. Quel gettito, infatti, non era riservato alla Regione siciliana già nel momento in cui il legislatore statale – con l’art. 21 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223 (Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all’evasione fiscale), convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1, della legge 4 agosto 2006, n. 248 – modificò la disciplina di tale tributo nelle cause in questione, dispose che il relativo maggior gettito dovesse essere riservato allo Stato.</p>
Note:	<p>Atti oggetto del giudizio: art. 37, comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria), convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111</p> <p>Parametri costituzionali: art. 36 del regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455 (Approvazione dello statuto della Regione siciliana) e all’art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1965, n. 1074 (Norme di attuazione dello Statuto della Regione siciliana in materia finanziaria); principio di leale collaborazione.</p>
Massima n. 3:	<p>Titolo: Imposte e tasse - Regioni a Statuto Speciale – Regione Sicilia – - Incremento di gettito scaturente dalla sostituzione dell’imposta di bollo con il contributo unificato – Riserva allo Stato di una quota del gettito derivante dall’applicazione del contributo unificato alle controversie tributarie – Erronea determinazione della quota – Necessità di un procedimento che contempra la partecipazione della Regione siciliana per i soli procedimenti civili – Sussistenza.</p> <p>Qualora in sede di applicazione dell’art. 37, comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria), convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111a norma , lo Stato dovesse erroneamente determinare la quota del gettito derivante dall’applicazione del contributo unificato alle controversie tributarie, la Regione potrà sempre tutelarsi con le opportune iniziative, incluso il conflitto di attribuzioni</p>
Note:	<p>Atti oggetto del giudizio: art. 37, comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria), convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111</p> <p>Parametri costituzionali: art. 36 del regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455 (Approvazione dello statuto della Regione siciliana)</p> <p>Norme interposte:</p>



	Art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1965, n. 1074 (Norme di attuazione dello Statuto della Regione siciliana in materia finanziaria); principio di leale collaborazione.
--	--

Redattore: Avv. Beatrice Fiandaca



Avvocato Resp: Beatrice Fiandaca
tel 091.7074836 – e.mail: beatrice.fiandaca@ull.regione.sicilia.it
via Caltanissetta 2/e - 90141 Palermo
U.R.P. tel 091.7074950 - fax 091.7074827 - e.mail urp@ull.regione.sicilia.it